



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	Presidente
dott. Vittorio Serra	Giudice
dott.ssa Roberta Dioguardi	Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4185/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. FANTI FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE G. BOVIO N. 48 47023 CESENA presso il difensore avv. FANTI FABRIZIO

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. BARTOLINI WALTER e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI N. 28 47122 FORLI' presso il difensore avv. BARTOLINI WALTER

IMMOBILIARE *Parte_2* (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. MODUGNO GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO N.31 BRESSO presso il difensore avv. MODUGNO GIORGIO

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_3*), con il patrocinio dell'avv. BOSCHERINI SERENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA SAFFI 32 FORLI' presso il difensore avv. BOSCHERINI SERENA

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. MODUGNO GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO N.31 BRESSO presso il difensore avv. MODUGNO GIORGIO

Parte_3 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. BOSCHERINI SERENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA SAFFI 32 FORLI' presso il difensore avv. BOSCHERINI SERENA

CONVENUTI

OGGETTO: azione di responsabilità per condotte di *mala gestio* nei confronti dei convenuti in qualità di ex amministratori della società fallita, nonché nei confronti dei soci gestori e delle società controllanti

Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate all'udienza del 29/5/2025. In particolare, parte attrice ha concluso richiamando il foglio di PC depositato telematicamente.

La convenuta **Controparte_1** ha precisato le conclusioni come da comparsa di risposta.

Parte_3 e **Controparte_3** hanno concluso come da prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. I convenuti **Parte_2** ed **Controparte_4** non hanno precisato conclusioni alla predetta udienza.

Si riportano di seguito le conclusioni.

Parte attrice:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto nella narrativa in atti, previe le pronunce e declaratorie che riterrà del caso, previo rigetto delle eccezioni preliminari di incompetenza e prescrizioni sollevate dai convenuti, siccome infondate:

*- dichiarare tenuti i convenuti sig.ra **Controparte_1**, **Controparte_3** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, **Controparte_5** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. **Parte_2** e sig. **Parte_3**, nella loro rispettiva qualità meglio descritta in atti e ciascuno per i propri titoli, al risarcimento in via solidale fra loro dei danni subiti dalla società “**Parte_1** e dai creditori sociali per i fatti loro ascritti ed a norma degli artt. 2381, 2392, 2393, 2476, 2394, 2394bis, 2482, 2482bis, 2482ter, 2485, 2486, 2487, 2491, 2497 cod. civ. e comunque dell'articolo 146 l. fall. e, per l'effetto, condannare i medesimi in solido fra loro o, eventualmente, secondo la diversa graduazione di responsabilità che dovesse emergere, anche (ma non solo) tenuto conto della differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, nonché comunque degli specifici capi di responsabilità loro ascritti, al pagamento della complessiva somma di Euro 1.200.000,00 o di quella, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia anche in ragione di un criterio liquidativo di tipo equitativo, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge.

Parte convenuta **Controparte_1**

“Voglia il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,

NEL MERITO:

*Respingere integralmente ogni domanda svolta nei confronti di **Controparte_1** in quanto infondata in fatto e in diritto, non provata e prescritta.*

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si contestano integralmente le produzioni documentali avversarie in quanto irrilevanti, di formazione unilaterale attrice, nonché degli atti inter alios, non opponibili agli odierni convenuti.

Con riserva di ulteriori argomentazioni e richieste istruttorie nella deputata sede.

Con vittoria delle spese di lite.

Parti convenute **Parte_3 e **Controparte_3****

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile, anche solo parzialmente, l'azione promossa da **Parte_1** per presenza di clausola compromissoria applicabile alla presente controversia; Nel merito, respingere integralmente ogni domanda rivolta nei confronti di **Parte_3** nonché di **Controparte_3** in quanto infondata in fatto e in diritto, prescritta e non provata. In subordine, ridurre il quantum della pretesa attorea alle sole voci di danno che risulteranno rigorosamente provate e di cui risulterà provata la riconducibilità a specifiche condotte ascrivibili al socio/ai soci. Con vittoria di spese.”*

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento Parte_1

[...] (nel prosieguo anche indicata come la società ^{Part}) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bologna l'amministratrice ed i soci della società fallita, lamentando la riconducibilità del dissesto (ovvero quantomeno del suo aggravamento) a condotte integranti *mala gestio* contrastanti con l'interesse della società, imputabili ai convenuti e chiedendo la condanna degli stessi al ristoro dei danni asseritamente arrecati al patrimonio sociale ed ai creditori sociali.

In particolare, quanto alla compagine sociale e gestoria della fallita, la Curatela premetteva che la società era stata costituita il 23 gennaio 2006 ed iscritta nel registro delle imprese di Forlì-Cesena in data 08 febbraio 2006, con capitale sociale di euro 10.400,00 e che – a seguito di modifiche nella sottoscrizione dello stesso, avvenute nel 2007 e nel 2012 - da allora e fino alla data del fallimento era stata così partecipata:

- a. Parte_2 5%
- b. Controparte_5 5%
- c. Parte_3 5%
- Controparte_6 85%

La Curatela precisava poi che, quanto alla società partecipante al capitale sociale “Controparte_5”, la stessa risultava comunque controllata ed amministrata da Parte_2, in quanto unico socio accomandatario, mentre il socio accomandante era da individuarsi nella società “S.A.I.N.A. s.r.l. Immobiliare Napoli”, il cui socio unico risultava essere comunque sempre il sig. [...] Pt_2; quanto all'ulteriore società partecipante al capitale sociale Controparte_3 evidenziava come la stessa fosse controllata al 40% da Parte_2 ed al 60% da “S.A.I.N.A. s.r.l. Immobiliare Napoli”, come già detto controllata al 100% dal sig. Parte_2 che ne era anche amministratore unico.

Il socio di stretta minoranza, Parte_3, poi, risultava essere l'amministratore unico delle società Controparte_7 e Controparte_3 entrambe controllate dallo stesso Parte_2.

Amministratrice unica della fallita, nonché legale rappresentante della stessa sin dalla data della costituzione, era stata la convenuta Controparte_1, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve alcune sostanziali limitazioni che, a parere della curatela, di fatto la rendevano dotata dei soli poteri di ordinaria amministrazione.

Il *Parte_1*, quindi, agiva nei confronti dei soci sulla base di titoli e ragioni differenti ed in specie, quanto a *Controparte_1*, poiché nel ruolo di amministratrice della società dal febbraio 2006 sino alla data del fallimento, poneva in essere condotte connotate da assenza di diligenza, come meglio si dirà in seguito, come evincibile dalle scelte gestorie irrazionali e prive di economicità tenute negli anni; quanto ai soci convenuti, sia in virtù del rapporto di controllo sussistente in ragione del concreto atteggiarsi delle partecipazioni sociali sopra descritte e dunque, ex art. 2497 c.c., per l'unicità di struttura imprenditoriale, sia in ragione delle funzioni gestorie del *Pt_2* e del *Parte_3* nelle società partecipanti al capitale sociale della fallita, ma anche, ex art. 2476 comma 8 c.c., per avere assicurato i soci convenuti un continuo impulso alla gestione della società, impegnandosi a dotare ogni anno la stessa di mezzi finanziari, nonostante non fosse in grado di generare utili e comunque omettendo ogni verifica in merito alle dinamiche che rendevano irrazionali le scelte gestorie.

Inoltre, gravemente negligente doveva ritenersi la condotta relativa alle politiche di bilancio poste in essere, che avevano sempre dissimulato la reale negatività del patrimonio netto, da far risalire quantomeno all'anno 2014, sebbene la dichiarazione di fallimento fosse intervenuta nel 2019.

Significativa, poi, appariva la circostanza che i bilanci 2014 – 2017 fossero stati depositati tutti nel giugno 2019, successivamente alla domanda di concordato in bianco e che non fossero stati rinvenuti dal Curatore né il libro cespiti, né il libro inventari ed il libro verbali assemblee presentasse diverse pagine annullate.

La Procedura, quindi, chiedeva il risarcimento complessivo di quanto dovuto, per una somma da quantificarsi secondo il criterio della differenza tra i netti patrimoniali, pari ad euro 1.183.860, oppure in subordine da quantificare in euro 1.276.283,85, quale somma dei maggiori oneri connessi all'omesso versamento di tributi ed oneri previdenziali (euro 899.840,00), oneri per costi di struttura e affitti, oneri sostenuti per prestazioni professionali di terzi.

2. **Si costituivano in giudizio tutti i convenuti**, con il patrocinio di diversi difensori, contestando in generale la ricostruzione offerta da parte attrice in ordine alle dedotte condotte negligenti ed illecite e, in particolare, quanto a *Controparte_1* deducendo come le funzioni gestorie fossero state svolte sempre dal solo *Parte_2*, avendo la stessa avuto funzioni meramente formali; quanto a *Parte_5* *Controparte_3* eccependo preliminarmente la sussistenza di clausola arbitrale e comunque l'intervenuta

prescrizione di tutte le pretese rivolte dalla Curatela e comunque negando la sussistenza dei presupposti per configurarne la responsabilità sia in ragione della concreta struttura organizzativa derivante dalle varie partecipazioni societarie, sia in ragione della insussistenza di prova di un qualsiasi apporto gestorio del *Parte_3* quanto a [...] *Pt_2*, contestando la sussistenza di condotte di *mala gestio*, evidenziando come la società fosse operante nel settore della moda di lusso e la locazione dell'immobile sito a Milano in piazza Sant'Erasmo, con un canone di 200.000,00 euro annui, fosse funzionale allo svolgimento dell'oggetto sociale ed il debito fosse stato onorato sino all'anno 2018, negando che vi fosse una situazione debitoria tale da imporre lo scioglimento della società, anche in considerazione dei continui apporti finanziari dei soci.

I convenuti, quindi, concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree.

3. Sullo svolgimento del processo

Così ricostruite le deduzioni e le domande formulate dalle parti, all'udienza di prima comparizione in data 12.10.2021, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando il processo all'udienza del 20.9.2022 per la valutazione delle istanze istruttorie.

Alla predetta udienza la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.1.2025 e poi, a seguito della riassegnazione del ruolo alla scrivente giudice relatrice, all'udienza del 13.11.2025, poi anticipata d'ufficio al 29.5.2025. Alla predetta udienza, le parti precisavano le conclusioni come sopra e la causa era quindi trattenuta in decisione sugli scritti conclusionali delle parti puntualmente depositati.

4. Sulle eccezioni dei convenuti *Parte_3* e *Controparte_3*

Prima di esaminare il merito delle domande formulate dal *Parte_1*, va rilevato come non sia fondate né l'eccezione di compromesso arbitrale, né quella di prescrizione alle quali si è accennato in narrativa.

Quanto all'applicabilità della clausola compromissoria presente nello statuto della società, si osserva che, come evidenziato dal Fallimento, la clausola è, per giurisprudenza costante, inapplicabile all'azione sociale di responsabilità esercitata dal Curatore, perché esso cumula le azioni di responsabilità sociale e dei creditori (cfr. *ex multis* Cass. 12.12.2023, n. 34819) e, comunque, perché tale clausola non può di certo applicarsi a coloro i quali sono evocati in giudizio (anche) come terzi (ovvero *CP_3* e *Parte_3* [...]), quale amministratore unico della medesima).

Quanto all'azione di prescrizione, è orientamento consolidato in giurisprudenza che la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità decorre dal momento in cui il Curatore, quale rappresentante della massa, ha la possibilità di esercitarla, cioè da quando si manifesta oggettivamente all'esterno lo stato di insufficienza patrimoniale della società, e non già dal mero compimento della condotta illecita o del singolo atto di *mala gestio* da parte dell'amministratore o del socio.

Infatti, *«stante l'unitarietà dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori è percepibile all'esterno. Per presunzione iuris tantum la manifestazione di tale insufficienza coincide con la dichiarazione di fallimento, sicché incombe sull'amministratore che eccepisce la prescrizione provare che l'insufficienza preesisteva ed era conoscibile prima del fallimento»*¹² (Tribunale di Bologna, 02.03.2023, n. 456; cfr. nello stesso senso Cass. 06.02.2023, n. 3552).

Nel caso di specie, come meglio di dirà nel prosieguo, la scelta di appostare in bilancio voci idonee ad occultare le perdite, mediante la rappresentazione in bilancio di valori fittizi, ha certamente impedito che i creditori potessero avere conoscenza della condizione di insolvenza della società sino al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, sicché deve escludersi che l'insufficienza del patrimonio fosse percepibile all'esterno prima del fallimento, essendo stata occultata.

In questa sede deve poi darsi conto della produzione documentale effettuata dal convenuto **Pt_2** unitamente al deposito della comparsa conclusionale, laddove ha chiesto di acquisire agli atti la sentenza di assoluzione del **Pt_2** tesso, pronunciata dal Tribunale di Forlì in data 19.3.2024, irrevocabile il 18.3.2025, per i reati di bancarotta per distrazione e per aggravamento del dissesto mediante il compimento di operazioni dolose; il **Parte_1** si è infatti opposto all'acquisizione in sede di memoria di replica, eccependo la tardività della allegazione. Il Collegio ritiene che in effetti, la produzione documentale sia tardiva, trattandosi certamente di atto formatosi successivamente rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie e che, tuttavia, avrebbe dovuto essere prodotto con il primo atto utile, ossia in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

5. Sulle domande nel merito di parte attrice

Nel merito, ritiene il Collegio che le domande di parte attrice possano trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.

Secondo il Fallimento i convenuti, in qualità di amministratori della società nei periodi sopra meglio indicati, hanno violato il generale dovere di diligenza e in particolare:

- hanno omesso di porre in liquidazione la società nonostante il capitale sociale fosse eroso ed il patrimonio netto fosse negativo già dall'esercizio chiuso al 31.12.2014, redigendo bilanci artificialmente predisposti con la finalità di impedire che potesse conoscersi all'esterno la situazione di dissesto;
- hanno proseguito l'attività di impresa per finalità non meramente conservative, così aggravando la situazione di dissesto della società.

Risulta documentalmente provato che gli amministratori hanno ritardato l'apertura della liquidazione celando il reale stato di dissesto della società attraverso artifici contabili.

Le allegazioni della Curatela sul punto appaiono convincenti e soprattutto non sono state smentite dai convenuti, se non con una generica contestazione relativa al mancato espletamento di CTU.

Si tratta, tuttavia, di rettifiche a voci di bilancio che possono essere compiute anche mediante esame diretto dei bilanci allegati.

Come rilevato dalla Curatela, i bilanci d'esercizio della società fallita riportano nell'attivo valori insussistenti relativi a impianti, macchinari, mobili e arredi, all'avviamento commerciale, al marchio "Studiomonti" ed a marchi e modelli registrati, provenienti dall'acquisto di azienda da "Studiomonti s.r.l." con atto del 27 dicembre 2006, sottoscritto dalla sig.ra *Controparte_1* sia quale liquidatrice della cedente sia come amministratrice unica della cessionaria *Part*.

In particolare, quanto a impianti, macchinari, mobili e arredi, pervenuti dall'acquisto d'azienda del 2006, la Curatela ha evidenziato che, pur non essendo stato possibile conoscere la consistenza esatta di tali beni in assenza di libro cespiti o inventario di trasferimento, è ragionevole ritenere che si trattasse principalmente di mobili, arredi ed impianti relativi all'unità locale di Milano – poiché nella sede legale di Forlì l'arredamento e le apparecchiature informatiche rinvenute erano obsolete e prive di valore – e, in ogni caso, per la gran parte riferibili a migliorie inamovibili apportate all'immobile di terzi (e realizzate nel corso del 1999), consistenti in arredamenti ed impianti su misura, da classificarsi quindi tra le migliorie di immobili di terzi, destinate ad essere ammortizzate integralmente entro la scadenza del contratto di locazione della dante causa "Studiomonti s.r.l.", scaduto il 31.01.2011. Per il resto, invece, si trattava di mobili senza

alcun valore sostanziale, come dimostrano gli inventari del Curatore *sub* 7bis A e 7bis B, mai contestati dai convenuti.

Inoltre, tali immobilizzazioni, nel bilancio di “Studiomonti s.r.l.” al 31 dicembre 2006, avevano un valore contabile netto di euro 249.221,00, mentre con la cessione d’azienda a *Part* furono rivalutati ad euro 400.000,00 e dunque in modo che deve ritenersi fittizio e strumentale, poiché effettuato senza alcuna esplicitazione dei criteri di valutazione o credibili ragioni di tale plusvalore.

Peraltro, come rilevato dalla curatela, il valore di questi beni è stato esposto in tutti i bilanci della *Part* antecedenti l’esercizio in cui fu dichiarato il fallimento, ad un valore (Euro 400.000,00) che, anche se ipoteticamente rappresentativo dell’originario valore di carico di quei beni, certamente non poteva ritenersi anni dopo indicativo del loro valore, poiché avrebbero dovuto essere piuttosto oggetto di svalutazione.

Invece, ne veniva addirittura omesso, in modo sostanziale prima e del tutto negli ultimi anni, ogni ammortamento a bilancio.

Quanto al marchio “Studiomonti” e ai marchi e modelli registrati, rispettivamente iscritti nell’attivo dei bilanci della Società per Euro 50.000,00 ed Euro 20.000,00, risulta evidente la inattendibilità della iscrizione di tali valori attivi, trattandosi di beni immateriali di valore nullo e di un marchio sconosciuto anche nel settore di riferimento ed in un contesto antieconomico, laddove si consideri che la società ha chiuso in perdita costantemente tutti gli esercizi dal 2007 alla data del *Parte_I*, come si evince dai bilanci e dalla documentazione allegata alla relazione ex art. 33 L.F. del Curatore (cfr. all. 7 e 23) e prima ancora dalla situazione della *Controparte_8* (conferente i marchi di cui sopra), che aveva una situazione economico patrimoniale parimenti deficitaria. Significativa appare poi la circostanza che nel periodo 2014-2019, a fronte di un risultato netto d’esercizio negativo per euro 3.527.828,00, pressoché l’intero valore della produzione (Euro 447.373,00) sia stato prodotto da incassi di fatture infra-gruppo (Euro 435.315,00) a dimostrazione della assenza di rilevanza esterna del marchio “Studiomonti”.

La Curatela ha poi osservato che tra le poste dell’attivo patrimoniale figurava un credito IVA di Euro 278.912 al 31 dicembre 2018 e di Euro 286.334,00 alla data del fallimento e come si sia omesso di considerare che, per la dichiarata natura “non operativa” della società (*cfr.* quadro “RS” modello unico allegati *sub* 18bis da A. ad F.), tale credito non era utilizzabile né in compensazione, né richiedibile a rimborso, potendo essere chiesto a

rimborso od utilizzato in compensazione solo in ipotesi liquidatoria o a storno di un'eventuale IVA a debito, circostanze queste che non si sono mai verificate.

Di conseguenza, anche l'importo di detto credito, costantemente incrementatosi negli anni, non poteva essere utilmente iscritto in bilancio al suo valore nominale.

Tali ragionevoli e dovute rettifiche di bilancio non hanno trovato alcuna efficace contestazione dei convenuti e devono darsi per acquisite.

Quanto alle condotte gestorie che, dopo la perdita del capitale sociale, hanno determinato il dissesto della società, ritiene il Collegio che condivisibilmente la Curatela ha evidenziato come sia stato gravemente irragionevole, a fronte di perdite del capitale sociale risalenti all'anno 2014, continuare a gestire la società mantenendo la locazione commerciale dell'immobile certamente di pregio, ma costosissimo, sito nel centro di Milano, in piazza Sant'Erasmo e contestualmente mantenendo anche la sede forlivese.

Certamente l'immobile di Milano aveva la finalità di attrarre la clientela di lusso alla quale la società rivolgeva il proprio interesse per la ricerca di nuovi contratti e tuttavia, se l'auspicio di attrarre clientela poteva giustificare il mantenimento del livello di spese ordinarie nel primo anno dal maturarsi delle perdite, quantomeno dall'anno successivo tale scelta è divenuta certamente economicamente irragionevole e, infatti, ha indotto i soci ad apportare ogni anno nuove risorse. Tali apporti finanziari, sebbene abbiano consentito di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla locazione, come affermato dalla difesa del convenuto *Pt_2* (che ha sottolineato come il canone sia stato comunque pagato sino al 2018), non hanno però consentito di adempiere agli obblighi tributari e previdenziali, rispetto ai quali la società è rimasta insolvente, continuando a maturare sanzioni ed interessi. In questo contesto, peraltro, appare significativo, per quanto di seguito si dirà in ordine alla responsabilità del convenuto *Pt_2* che nel medesimo immobile di Milano quest'ultimo avesse anche un appartamento a lui in uso e come tutti i collaboratori e dipendenti della società abbiano dichiarato di avere relazioni professionali esclusivamente con lui, di essere stati assunti a seguito di colloquio avuto con lo stesso *Pt_2* e di essere stati in contatto con la *CP_1* esclusivamente per gli adempimenti formali connessi con le assunzioni e le retribuzioni. Sul punto si ritiene di poter rinviare alle s.i.t. rese nel corso delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale da *Persona_1*, *Persona_2* e *Persona_3*. In particolare, *Persona_1*, già assunto con contratti a progetto dall'anno 2005 e dipendente della società fallita sino al 2018, ha dato conto di come, quantomeno dall'anno 2016, la società abbia tardato nel corrispondergli le

retribuzioni e di come, per tale ragione, egli abbia deciso di dimettersi nell'anno 2018. Inoltre, appaiono significative le dichiarazioni rese da *Tes_1*, proprietario dell'immobile commerciale locato di piazza Sant'Erasmo, che ha riferito di come, dal medesimo anno 2016, la società abbia avuto difficoltà a rientrare dall'esposizione debitoria relativa alle locazioni non pagate, ma anche come il piano di rientro sia stato sempre concordato con lo stesso *Parte_2* e mai con l'amministratrice [...] *CP_1* alla quale, comunque, è stata sempre delegata la tenuta delle scritture contabili presso la sede amministrativa di Forlì.

Poste tali premesse in fatto, venendo alla responsabilità dei convenuti ed ai titoli che la supportano, certamente deve ritenersi comprovata la responsabilità dell'amministratrice *Controparte_1* giacché la stessa si è limitata ad eccepire di avere avuto un ruolo meramente formale, indicando nel *Pt_2* l'amministratore di fatto ed osservandosi come la stessa avesse certamente, occupandosi della contabilità e della tenuta delle scritture e dei libri sociali, le competenze per svolgere opportune valutazioni sia in merito alla antieconomicità della gestione, sia in merito alle palesi violazioni di legge nella gestione societaria.

Quanto al *Pt_2* la sua responsabilità quale socio gestore appare comprovata dall'aver egli svolto continuativamente attività di indirizzo dell'impresa, effettuando assunzioni di dipendenti e trattando le dilazioni di pagamento al fine di rientrare nella esposizione debitoria. Rileva poi, ai fini della prova della conoscenza della complessiva situazione di insolvenza della società, la circostanza che abbia immesso periodicamente risorse al fine di tentare di impedirne il fallimento, procrastinando la manifestazione del dissesto, divenuta tuttavia inevitabile in ragione del ridotto volume d'affari rispetto ai complessivi costi dell'impresa.

Al contrario, non sono emersi in giudizio elementi utili a far ritenere che analogo ruolo sia stato svolto dal *Parte_3* né la responsabilità di quest'ultimo può essere affermata in relazione al ruolo di amministratore svolto nelle società controllanti.

Infatti, deve parimenti escludersi che la documentazione versata in atti sia idonea a comprovare la sussistenza di una unitarietà della struttura imprenditoriale tale da far ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2497 c.c.

Ad eccezione della circostanza sopra evidenziata relativa alla sussistenza di rapporti commerciali infragruppo per l'importo complessivo di euro 435.315,00 nel periodo 2014

– 2019 ed al rilievo che le perdite del patrimonio sono state ripianate con finanziamenti dei soci, null'altro appare in concreto valorizzabile.

Infatti, il *Parte_1* ha dedotto in causa la responsabilità solidale dei convenuti *CP_3* [...] ed *Controparte_5* e dello stesso *Pt_2* ex art. 2497 comma 1 c.c., per avere svolto attività di eterodirezione nei confronti della società fallita, in violazione dei doveri di sana e corretta amministrazione dell'eterodiretta e in danno di quest'ultima, ma anche nei confronti di *Parte_3* quale amministrato dei *Controparte_7* e socio personalmente della società fallita, ai sensi del secondo comma della citata norma, per avere comunque preso parte al fatto lesivo, nei limiti del beneficio a lui derivato dall'attività di eterodirezione di cui sopra e quindi in ragione della sua consapevole e, quindi, solidale, compartecipazione.

In generale, si osserva che il parametro normativo di riferimento in tema di responsabilità della società controllante è, come detto, costituito dall'art. 2497 cod. civ. in base al quale: *"Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società."* La responsabilità, invece, deve essere esclusa *"quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette."*

L'attività di direzione e coordinamento, di per sé legittima, ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., assume quindi i connotati dell'antigiuridicità quando sia esercitata da parte di società controllante nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui e dunque per soddisfare un interesse estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione/coordinamento e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa. Inoltre, la norma in esame prevede, al secondo comma una responsabilità solidale in capo a chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, a chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Si ritiene che la disposizione preveda un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, inquadrata nello schema di cui all'art. 2043 cod. civ., riconducibile alla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale dell'attività di direzione e

coordinamento della società controllata da parte della controllante, e gli amministratori della società controllante rispondono in solido, in via aquiliana, per la lesione all'integrità del patrimonio della società controllata conseguente a condotte che costituiscono violazione dei suddetti principi o per aver concorso con gli amministratori della società controllata al depauperamento del suo patrimonio sociale.

In punto di onere probatorio, poi, grava sulla parte che agisce per fare valere la responsabilità da direzione e coordinamento l'onere di provare: l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; l'antigiuridicità della condotta, vale a dire l'esercizio della predetta attività nell'interesse proprio o altrui e dunque in un interesse estraneo a quello della società soggetta alla direzione e coordinamento e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa, nonché l'evento dannoso ed il nesso di causalità. Non si può dunque affermare il principio per cui, in virtù del mero fatto dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, la controllante possa essere chiamata a rispondere delle obbligazioni di una controllata nei confronti dei fornitori della stessa o dell'inadempimento delle medesime.

Al fine di imputare una responsabilità extracontrattuale in capo alla società controllante occorre, invece, dimostrare una interferenza nei confronti della società controllata tale da determinare una compromissione della autonomia gestoria di quest'ultima, produttiva per i soci o i creditori della società controllata di un danno individuato, quanto ai primi, nel pregiudizio alla redditività o al valore della partecipazione sociale e, quanto ai secondi, nella lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale.

Infatti, si ritiene che ogni società risponda delle obbligazioni autonomamente contratte, nonché dell'inadempimento delle medesime, in quanto singola persona giuridica dotata della propria autonomia patrimoniale, pur nell'ambito della organizzazione di gruppo, sicché la responsabilità della controllante è sempre derivante da condotte illecite di *mala gestio*, violative dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, che si traducono in un abuso della attività di direzione e coordinamento.

Non può, per ciò, configurarsi una responsabilità della capogruppo per obbligazioni fisiologicamente assunte dalla controllata e rimaste inadempite nella normale dinamica dello svolgimento dell'attività d'impresa (v. ad es. Trib. Milano Sez. Spec. Impresa 7/5/2019).

Nel caso di specie, le condotte e le vicende descritte dal Fallimento attore, singolarmente e nel complesso considerate, non sembrano, però, integrare gli estremi, oggettivi e

soggettivi, dell'illecito dedotto in causa, o, comunque, non risulta essere stata svolta, sul punto, adeguata allegazione e, soprattutto, si ritiene non essere stata fornita prova sufficiente della sua sussistenza.

I fatti e le circostanze esposte in citazione, infatti, appaiono tutt'al più espressione di soggezione di un ente rispetto all'altro, e non invece attività di gestione coordinata di un gruppo di imprese e, quindi, attività di gestione imprenditoriale da parte delle società convenute nei riguardi della società fallita.

In particolare, le suddette vicende, societarie e negoziali, non costituiscono, neppure nel loro insieme, una serie sistematica di attività di indirizzo idonee ad incidere sull'autonomia gestoria ed imprenditoriale di una società, e, segnatamente, sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali.

Per configurare ciò, infatti, si esige l'insorgenza di una relazione societaria nei termini delineati dall'art. 2359 c.c. secondo cui, testualmente, sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Secondo parte attrice la struttura delle partecipazioni societarie consentirebbe di dimostrare la sussistenza di unicità della struttura imprenditoriale di controllo, costituita fra le società *CP_3* (titolare di una partecipazione rappresentativa del 85% del capitale sociale), *Controparte_5* (titolare del 5% del capitale sociale) ed il sig. *Parte_2* (a sua volta titolare di un ulteriore 5%, nonché socio accomandatario di *Controparte_5* socio al 40% di *CP_3* e socio unico di S.A.I.N.A., che a sua volta detiene la quota del 60% di *CP_3* . L'esercizio, in concreto, dei poteri di direzione e controllo sarebbe comprovato, poi, dalle seguenti circostanze:

(i) comune controllo: i tre soci hanno sempre agito di concerto (tutte le delibere assembleari sono state assunte con il voto favorevole di *CP_3* , *Controparte_5* [...] e *Parte_2* ed i tre i soci di *Part* hanno agito di concerto nel prospettare, dapprima, il sostegno finanziario a favore della Società e, poi, facendolo venire meno);

(ii) identità delle sedi e promiscuità del relativo utilizzo (*CP_3* ed *CP_5* [...] avevano la stessa sede a Forlì, via Garibaldi 4):

(iii) determinazioni congiunte in seno all'assemblea di SEU, atte ad essere ricondotte ad un esercizio sistematico e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa e sulle scelte strategiche, finanziarie e commerciali;

(iv) comune interesse a mantenere in vita la società, che fungeva in sostanza da centro di costo per l'esercizio di attività nell'interesse dei suoi soci di controllori, al solo fine di prestare servizi esclusivamente ai controllori medesimi, nonostante (o forse proprio in ragione di) un patrimonio assente ed una situazione finanziaria del tutto squilibrata.

A parere del Collegio, anche a voler ritenere sussistente il controllo nella forma di cui all'art. 2359 n. 1 c.c., difetta nel caso di specie la prova che la società fallita sia stata utilizzata per consentire al *Pt_2* ed alle altre società di conseguire vantaggi estranei a quelli della fallita stessa ed in contrasto con il suo oggetto sociale, giacché diversamente da quanto asserito dalla curatela attrice, le obbligazioni contratte e ritenute dannose appaiono assolutamente compatibili con l'oggetto sociale della società *Parte_I* [...] e a questo fisiologicamente riconducibili, nonché espressione di autonomia patrimoniale ed imprenditoriale.

In conclusione, quindi, può affermarsi la sola responsabilità di *Controparte_I* e di *Parte_2* in ragione dei ruoli in concreto svolti all'interno della società e della ascrivibilità ai predetti delle scelte gestorie irrazionali effettuate nel periodo tra il 2014 ed il 2019, nonché delle violazioni di legge finalizzate a procrastinare l'occultamento di una pesante situazione di insolvenza.

6. Sulla quantificazione del danno

Per quanto concerne la pretesa risarcitoria avanzata dal *Parte_I* deve osservarsi che i criteri di liquidazione del danno ai quali ha fatto riferimento parte attrice, ex art. 2486 c.c. ed in particolare quello della differenza dei netti patrimoniali, sono criteri pur sempre equitativi e residuali, utilizzabili in ipotesi in cui non sia altrimenti quantificabile il danno subito e non sia quindi praticabile una specifica individuazione ed accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta di *mala gestio* imputabile ai convenuti. Certamente, nel caso di specie, l'incompletezza della documentazione contabile lamentata dalla Curatela rende più difficoltosa la quantificazione dei danni.

Tuttavia, trattandosi prevalentemente di danno derivato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, che dunque dovrebbe essere comunque depurato delle spese che la società avrebbe comunque dovuto sostenere nella fase liquidatoria, si ritiene di poterlo

quantificare nei limiti dell'incremento dell'indebitamento fiscale maturato fra il 2015 ed il 2019, pari ad **euro 613.215,70**.

Per quanto concerne, poi, la ripartizione interna delle quote di responsabilità, deve ritenersi che la stessa non possa che avvenire sulla base della presunzione di cui all'art. 2055 (e 1298) c.c., essendo ascrivibile ad entrambi i convenuti la prosecuzione dell'attività della società dal 2014 sino alla dichiarazione di fallimento del 2019.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria e, quindi, di debito di valore, all'importo sopra indicato di € 613.215,70 devono essere applicati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dal dì del fatto causativo del danno - da individuarsi nel 31.12.2014 (data di chiusura dell'esercizio in cui si è verificata la perdita del capitale sociale) - sino alla pubblicazione del presente provvedimento e gli interessi sulla somma periodicamente rivalutata. Sull'importo così complessivamente determinato sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla decisione al saldo.

7. Le spese

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti **CP_1** e **Pt_2** in solido tra loro, rispetto alle domande svolte da parte attrice e nella ripartizione interna tra i predetti sono liquidate secondo la rispettiva quota di responsabilità di cui si è detto. Le stesse, quindi, sono in concreto determinate con riferimento ai valori minimi dello scaglione individuato secondo il criterio del *decisum*, di cui al D.M. 147/2022, con la maggiorazione del 30% per essere stata svolta difesa nei confronti di due parti e dunque nella somma di € 18.977,40, oltre accessori di legge, trattandosi di causa documentale.

Parte attrice, invece, è tenuta a rimborsare le spese di lite nei confronti dei convenuti **Parte_3** e **Controparte_3** rimasti vittoriosi rispetto alle domande svolte nei loro confronti dal **Parte_1**, ma anche le spese di lite nei confronti di **Controparte_5** [...] costituita con il medesimo difensore di **Parte_2** ed anche in questo caso le spese sono liquidate con riferimento ai valori minimi dello scaglione di cui sopra, come da D.M. 147/2022, con la maggiorazione del 30% e dunque nella somma di € 18.977,40, oltre accessori di legge quanto a **Parte_3** e **Controparte_3** e nella somma di € 14.598,00 quanto ad **Controparte_5**

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:

1. In accoglimento della domanda formulata da parte attrice nei confronti dei convenuti *Controparte_1* e *Parte_2* accerta e dichiara la loro responsabilità per *mala gestio* ex art. 2486 c.c. della società *Parte_1*
2. Condanna, per l'effetto, *Controparte_1* e *Parte_2* a risarcire, in solido tra loro, a *Parte_1* la somma di € 613.215,70, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal di del dovuto al saldo;
3. Condanna *Controparte_1* e *Parte_2* al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 18.977,00 per compensi di avvocato, € 3.372,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovuti per legge;
4. Rigetta la domanda formulata da parte attrice nei confronti di *Parte_3* e *Controparte_3* ed *Controparte_9*
5. Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti *Parte_3* e *Controparte_3* che liquida in € 18.977,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovuti per legge.
6. Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta *Controparte_5* che liquida in € 14.598,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovuti per legge

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Bologna del 24 settembre 2025

Il Presidente

dott. Michele Guernelli

La Giudice relatrice

dott.ssa Roberta Dioguardi